Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 20 maggio 1968** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 128 DEL 20 MAGGIO 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato « Diciottennale »; 6 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676); 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato - « B », estrazioni effettuate il 10 maggio 1968.

(4797)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **S.A.E.S. - Getters, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 6 maggio 1968. — **Bassani, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1968. — **Molino e pastificio di Ponte San Giovanni, società per azioni, in Perugia:** Obbligazioni 1956 e 1957 sorteggiate l'8 maggio 1968. — **Società petrolifera italiana, società per azioni, in Fornovo Taro (Parma):** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1968. — **Arti Grafiche delle Venezie, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1968. — **api - anonima petroli italiana, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 19 aprile 1968. — **« Rumianca », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1968. — **« Luigi Malabarba », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 maggio 1968. — **« Carbocrom », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1968. — **« FIAT » Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6,% 1956/74, sorteggiate il 15 maggio 1968. — **Mediocredito regionale della Toscana, Ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 10 aprile 1968. — **Ercole Marelli & C., Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1968. — **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio, in Bologna:** Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1968, n. 633.

Modificazione della pianta organica dei magistrati del tribunale e della pretura di Milano, nonchè del tribunale e della procura della Repubblica di Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le tabelle *C*, *D* e quella riassuntiva di ripartizione relative alle piante organiche del personale della magistratura annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Ritenuta la necessità di aumentare di una unità ciascuno l'organico dei giudici e dei sostituti del tribunale e della procura della Repubblica di Livorno in relazione alle particolari esigenze di servizio di detti uffici;

Considerato che a tale scopo occorre ridurre di una unità ciascuno l'organico dei giudici e dei pretori del tribunale e della pretura di Milano;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 29 marzo 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Le tabelle *C* e *D* relative alle piante organiche del personale della Magistratura, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *C* e *D* allegate al presente decreto e vistate dal Ministro proponente.

La tabella riassuntiva di ripartizione, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1967, n. 1274, è sostituita da quella allegata al presente decreto e vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1968

SARAGAT

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1968
Atti del Governo registro n. 219, foglio n. 113. — GRECO

TABELLA *C*

Magistrati giudicanti e del pubblico Ministero addetti ai tribunali

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico Ministero		
	Presidenti	Presidenti di sezione	Giudici	Procuratori della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti Procuratori della Repubblica
Livorno	1	1	10	1	—	3
Milano	1	28	176	1	2	40
(*Omissis*)						
TOTALI . . .	156	331	2.199	156	13	527

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA *D*

Magistrati addetti alle preture

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Pretori e aggiunti giudiziari	Uditori vice pretori
Milano	4	92	16
(*Omissis*)			
TOTALI . . .	115	1.611	200

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

Tabella riassuntiva di ripartizione del personale della magistratura

CATEGORIA	Uffici								TOTALE
	Corte di Cassazione	Procura Generale presso la Corte di Cassazione	Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche	Corti di Appello	Procure generali presso le Corti di Appello	Tribunali	Procure della Repubblica presso i Tribunali	Preture	
Magistrati di cassazione	280	40	1	198	36	12	12	—	579
Magistrati di appello	—	—	—	721	148	475	157	115	5.953
Magistrati di tribunale e aggiunti giudiziari	—	—	—	—	—	2.199	527	1.611	
Uditori:									
con funzioni di vice-pretore	—	—	—	—	—	—	—	200	200
senza funzioni	—	—	—	—	—	—	—	—	150
TOTALI	280	40	1	919	184	2.686	696	1.926	6.882

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. **634**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Croce, in Rassa, con quella di S. Stefano, in Piode.

N. 634. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° giugno 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di Santa Croce, in Rassa (Vercelli), con quella di S. Stefano, in Piode (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 125. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. **635**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Bartolomeo con quella di S. Pietro in Vincoli, nel comune di Pezzolo Valle Uzzone.

N. 635. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Alba in data 27 maggio 1967, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Bartolomeo, in frazione Todocco, con quella di S. Pietro in Vincoli, in frazione Gorrino, ambedue nel comune di Pezzolo Valle Uzzone (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 122. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1968, n. **636**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia detta Priorato di S. Secondo Martire, in Vallo Torinese, con quella detta Prevostura di S. Nicolao e S. Biagio, in Varisella.

N. 636. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 25 settembre 1967, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia detta Priorato di S. Secondo Martire, in Vallo Torinese (Torino), con quella detta Prevostura di S. Nicolao e S. Biagio, in Varisella (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 120. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1968, n. **637**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia dei SS. Giovanni Battista e Giuseppe, in Mollia, con quella di S. Giacomo, in Campertogno.

N. 637. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° giugno 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia dei SS. Giovanni Battista e Giuseppe, in Mollia (Vercelli), con quella di S. Giacomo, in Campertogno (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 123. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1968, n. 638.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Lorenzo Martire, nel comune di Varallo, con quella di S. Maurizio Martire, in Vocca.

N. 638. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° giugno 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Lorenzo Martire, in frazione Morca del comune di Varallo (Vercelli), con quella di S. Maurizio Martire, in Vocca (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 132. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1968, n. 639.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Antonio Abate, con quella di San Bernardo da Mentone, nel comune di Varallo.

N. 639. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° giugno 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Antonio Abate, in frazione Morondo del comune di Varallo (Vercelli), con quella di San Bernardo da Mentone, in frazione Camasco dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 133. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1967.

Passaggio della gestione dell'acquedotto comunale di Gaggi all'Ente acquedotti siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione n. 13 del 6 luglio 1964, del consiglio comunale di Gaggi (Messina), resa esecutiva dalla commissione provinciale di controllo di Messina nella seduta del 24 luglio 1964, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dell'acquedotto del comune stesso;

Vista la deliberazione n. 2983 del 29 ottobre 1964, del presidente dell'Ente acquedotti siciliani, ratificata dal consiglio di amministrazione dell'E.A.S. nell'adunanza del 7 novembre 1964, relativa all'assunzione da parte di detto ente, della gestione dell'acquedotto suindicato;

Vista la convenzione 27 gennaio 1965, in base alla quale la gestione dell'acquedotto di Gaggi passa allo Stato e viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.);

Visto l'atto aggiuntivo 4 aprile 1967, col quale è stato modificato l'art. 13, secondo comma, della suddetta convenzione, nel senso che il passaggio di gestione dell'acquedotto decorre, anzichè dalla data di ultimazione delle opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Gaggi (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 27 gennaio 1965 e l'atto aggiuntivo 4 aprile 1967, citate nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1967

SARAGAT

MANCINI — TAVIANI
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1968
Registro n. 6 *Lavori pubblici, foglio n.* 355

(4484)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1968.

Nomina del presidente dell'Etfas, ente di sviluppo in Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli enti di sviluppo, con il quale l'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265 e trasformato in ente di sviluppo con la citata legge 14 luglio 1965, n. 901, ha assunto la denominazione di Etfas, ente di sviluppo in Sardegna;

Visti gli articoli 3 e 11 del detto decreto 14 febbraio 1966, n. 257, concernenti la nomina dei presidenti degli enti di sviluppo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente dell'ente citato ai sensi delle disposizioni di cui sopra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale sarda;

Decreta:

Articolo unico:

Il prof. Enzo Pampaloni è nominato presidente dell'Etfas, ente di sviluppo in Sardegna, per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1968
Registro n. 7 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 74

(4528)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1968.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1967, relativo alla costituzione del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Roma con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma;

Vista la nota n. 424 del 5 marzo 1968, con la quale l'Unione provinciale degli agricoltori di Roma propone che il dott. Giovanni Conversi venga chiamato a far parte del predetto comitato in sostituzione del signor Dante Allegri;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giovanni Conversi è nominato membro del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Roma, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma, quale rappresentante dell'Unione provinciale degli agricoltori di Roma, in sostituzione del sig. Dante Allegri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1968

Il Ministro: BOSCO

(4415)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1968.

Sostituzione del rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie in seno alla commissione regionale per l'artigianato della Liguria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1966, con il quale veniva nominato componente della commissione regionale per l'artigianato della Liguria, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, l'ing. Ferruccio Barbera in sostituzione del dimissionario ing. Antonio Briozzo;

Vista la lettera PRS. 7/909, del 16 marzo 1968, con la quale l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie comunica che il proprio comitato esecutivo ha deliberato di nominare, quale rappresentante dell'ente stesso, in seno alla commissione regionale per l'artigianato della Liguria, il dott. Andrea Merello in sostituzione dell'ing. Ferruccio Barbera;

Ritenuta necessaria la sostituzione dell'ing. Ferruccio Barbera;

Decreta:

Il dott. Andrea Merello è nominato componente della commissione regionale per l'artigianato della Liguria in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, in sostituzione dell'ing. Ferruccio Barbera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(4413)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, corrisposte, ai fini degli assegni familiari, ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati della provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati della provincia di Foggia è determinato come segue:

alloggio: L. 4000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(4363)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, corrisposte, ai fini degli assegni familiari, ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte in provincia di Agrigento sotto forma di vitto e di alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie è determinato come segue:

Vitto:

L. 7500 mensili per 2 pasti;
L. 5000 mensili per 1 pasto.

Alloggio: L. 4000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(4364)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, corrisposte, ai fini degli assegni familiari, ai dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Il valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Ancona, ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari è determinato come segue:

Vitto:

un pasto giornaliero: L. 5000 mensili;
due pasti giornalieri: L. 9000 mensili.

Alloggio: L. 1200 mensili.

Generi in natura:

grano: L. 6750 al quintale;
granoturco: L. 6000 al quintale;
uva da vino: L. 1800 al quintale;
uva da pasto: L. 4000 al quintale;
legna da ardere: L. 700 al quintale;
formaggio: L. 700 al chilogrammo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(4361)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, corrisposte, ai fini degli assegni familiari, ai lavoratori dipendenti dai proprietari di fabbricati della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dai proprietari di fabbricati della provincia di Cremona è determinato come segue:

alloggio, acqua e luce: L. 6000 mensili;
alloggio, acqua, luce e riscaldamento: L. 8250.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(4362)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, corrisposte, ai fini degli assegni familiari, ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie in provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte nella provincia di Pisa sotto forma di vitto e di alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie è determinato come segue:

Vitto: L. 12.000 mensili;
Alloggio: L. 2000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1968

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(4365)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, corrisposte, ai fini degli assegni familiari, ai dipendenti dalle aziende industriali, commerciali e dai professionisti ed artisti della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto ed alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, commerciali e dai professionisti ed artisti della provincia di Salerno è determinato come segue, con decorrenza dal 1° luglio 1965:

Vitto:
un pasto L. 4250 mensili;
due pasti L. 8500 mensili.
Alloggio: L. 3000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1968

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(4366)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1968.

Nomina del segretario generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, e 29 gennaio 1964, n. 602, che ne ha approvato il vigente statuto;

Vista la lettera n. P/622, in data 12 dicembre 1967, con la quale il presidente dell'ente predetto, sentito il consiglio generale, ha proposto, per la nomina a segretario generale, con decorrenza 1° dicembre 1967, il dottor Giuseppino Roberto, ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

Decreta:

Il dott. Giuseppino Roberto è nominato, con decorrenza 1° dicembre 1967, segretario generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1968

Il Ministro: Andreotti

(4412)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1968.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della società « Vita » compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della società « Vita » compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita:

Tariffa 52, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 52.1, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 52 c.v.m., relativa all'assicurazione con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 52.1 e.v.m., relativa all'assicurazione con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 29 aprile 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(4360)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1968.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazioni sulla vita, presentata dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

Tariffa 9 - 6, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga tariffa, approvata con decreto ministeriale 5 luglio 1961).

Roma, addì 29 aprile 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(4358)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1968.

Approvazione di alcuni tassi di capitalizzazione delle decrescenze relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita, presentati dalla società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuovi tassi di capitalizzazione relativi ad una tariffa in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i nuovi tassi di capitalizzazione delle decrescenze, presentati dalla società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, relativi alla tariffa di capitale differito complementare, a premio annuo decrescente del 3,50 % dal secondo anno, approvata con decreto ministeriale 14 novembre 1962.

Roma, addì 29 aprile 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(4359)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1968.

Approvazione delle nuove condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, in sostituzione delle analoghe di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 1964.

Roma, addì 29 aprile 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(4357)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1968.

Determinazione, per il biennio 1968-69, dei criteri per la concessione dell'autorizzazione alla costruzione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, all'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, nonchè alla destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo preventiva autorizzazione - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, numero 1213, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonchè l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Su richiesta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.

Art. 2.

Rilascio autorizzazioni in comuni con popolazione superiore ai 10.000 *abitanti*

Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 è subordinato nel biennio 1968-69 all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale.

Sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi, purchè distanti almeno km. 2 per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo:

a) tutte le frazioni;

b) le località appartenenti a comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1968, l'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni nel biennio 1966-1967 rispetto al biennio 1964-1965. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1969 il raffronto verrà operato tra il biennio 1967-1968 ed il biennio 1965-1966. Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato superiore al 10 % nel biennio antecedente all'anno della concessione.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente l'autorizzazione, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno km. 2 dal cinema più vicino del capoluogo del comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalità previste dal presente articolo; analogo criterio è applicato ove trattisi di località appartenenti a comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.

Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione alla eccedenza di incremento rispetto al limite del 10 % verificatasi nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dello incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio.

Agli effetti della concessione dei nuovi posti i comuni sono ripartiti in quattro classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale, secondo la seguente tabella, tenendo presente che per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 % potranno essere autorizzati nuovi posti nei limiti appresso indicati:

Classe I:

Comuni da oltre 10.000 a 50.000 abitanti: 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %;

Classe II:

Comuni da oltre 50.000 a 400.000 abitanti: 300 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %;

Classe III:

Comuni da oltre 400.000 a 1 milione di abitanti: 600 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %;

Classe IV:

Comuni con oltre 1 milione di abitanti: 800 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %.

Il numero dei posti autorizzabili secondo le classi sopra indicate sarà attribuito alle sale cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di un terzo, alle sale con attività limitata a tre giorni la settimana oltre ai festivi, del tipo parrocchiale, ovvero appartenenti ad enti giuridicamente riconosciuti e senza fini di lucro, che svolgono attività di carattere formativo e culturale.

Potrà tuttavia essere autorizzata l'apertura di una nuova sala di 400 posti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, qualora il numero dei posti complessivamente autorizzabili, in base ai criteri di cui al presente articolo, risulti inferiore a tale capienza.

Il numero dei posti assegnabili ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattisi di richiesta di autorizzazione alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art. 3.

Zone periferiche di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e piani urbanistici

Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli articoli 2 e 5, non si applica per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km. 2 in linea d'aria dal più vicino cinema.

Al criterio suddetto si può altresì derogare per le autorizzazioni concernenti l'apertura di sale o arene cinematografiche riguardanti quartieri coordinati o quartieri realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (C.E.P.), compresi nei piani urbanistici approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e previsti per una popolazione non inferiore a 4.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro in linea d'aria dal più vicino cinema.

Art. 4.

Rilascio autorizzazioni in comuni sino a 10.000 abitanti

Per il rilascio delle autorizzazioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni risulti incrementato, nel biennio antecedente all'anno della concessione, in misura superiore al 25 % nei confronti del biennio precedente. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nel 1968 il raffronto verrà operato tra il biennio 1966-1967 ed il biennio 1964-1965, mentre per il 1969 il raffronto verrà operato tra il biennio 1967-1968 ed il biennio 1965-1966, escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio e tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Le frazioni o località distanti almeno km. 2 per via normale dal più vicino cinema sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della S.I.A.E. dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o località con le modalità previste dal presente articolo.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Le autorizzazioni sono rilasciate in ragione di 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento verificatosi in eccedenza al 25 % sopra indicato.

Art. 5.

Arene estive

Le autorizzazioni per le arene cinematografiche sono rilasciate in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli comuni, frazioni o località, in conformità di quanto stabilito dall'art. 2. Il criterio stabilito per la prima classe dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si applica anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Alle autorizzazioni, di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati.

Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine sarà pronunciata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

Per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli — sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti — l'agibilità sarà rilasciata dalla competente prefettura, che provvederà a darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 1° giugno e il 15 ottobre.

Art. 6.

Comuni, frazioni o località sprovvisti di cinema

Nei comuni o frazioni o località del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche l'autorizzazione è rilasciata in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori. Qualora si tratti di frazione o località l'area prescelta per il progettato locale deve distare almeno 2 km. per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo.

Art. 7.

Deroghe particolari

Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 2 e 4 e rilasciare l'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213:

a) per l'apertura di una nuova sala cinematografica in capoluoghi di provincia non provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti;

b) per l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di films scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400.000 e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra i 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potrà inoltre essere consentita l'apertura di una nuova sala esclusivamente riservata alla proiezione di film prodotti per ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti sprovvisti di sale di tale tipo;

c) per l'apertura di un nuovo cinema nel capoluogo di comune ove esista un unico esercizio cinematografico, il quale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità, e decorosità ricettiva e della programmazione;

d) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici in locali al chiuso destinati a teatri già in attività, di nuova o recente costruzione o ricostruzione, attrezzati

per una decorosa ricettività del pubblico e situati in località di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse turistico accertate in base ad un adeguato incremento delle presenze nel biennio antecedente alla data di esame della domanda. L'incremento è accertato raffrontando il numero delle presenze turistiche della località nel suddetto biennio rispetto al biennio precedente;

e) per l'apertura nelle stazioni ferroviarie delle città capoluogo di regione di sale cinematografiche aperte al pubblico non oltre le ore 24 e riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi di lunghezza non superiore a 1.600 metri realizzati in base alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, ovvero di lunghezza non superiore ai 2.000 metri realizzati in base alle leggi precedenti, nonchè film di carattere scientifico e didattico ed attualità.

L'amministrazione si riserva, per l'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo di sentire il parere delle organizzazioni sindacali nazionali dei produttori e distributori dei film, degli esercenti sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo — sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge n. 1213 — determina, in sede di rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera *d*) del presente articolo, le giornate di spettacolo da riservarsi, nel corso dell'anno, rispettivamente all'attività cinematografica ed all'attività teatrale, che dovrà essere effettuata in parte anche nei mesi invernali ed in giorni festivi.

Art. 8.

Rimodernamenti e trasferimenti

Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio o di costruzione di un nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, anche su area diversa, purchè di capienza non superiore agli ottocento posti e in attività da almeno otto anni, intendendo in tal modo di aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale per meglio corrispondere alle esigenze del pubblico, la relativa autorizzazione viene rilasciata, in deroga ai normali criteri di cui agli articoli 2, 4 e 5, fino ad un aumento di posti nella misura del 40 % del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.

E' consentito l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura massima del 60 % se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non superiore agli 800 posti e sia previsto l'allestimento di palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali.

In ogni caso può autorizzarsi una capienza complessiva del cinema da rimodernare o da sostituire non inferiore a cinquecento posti.

Art. 9.

Trasferimenti

Nei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, il trasferimento di esercizi cinematografici, fatta salva l'applicazione delle deroghe previste dal presente decreto, è consentito nell'ambito dello stesso quartiere o ripartizione comunale. Qualora manchi tale specifica distinzione amministrativa, il trasferimento è consentito a condizione che l'area prescelta per il progettato locale disti almeno 500 metri in linea d'aria dal più vicino cinema.

Art. 10.

Concessioni a favore di profughi

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, i profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto dall'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per i profughi già rientrati in patria.

Le concessioni di autorizzazioni a favore di profughi di cui all'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, possono essere effettuate subordinatamente alla accertata sussistenza del requisito della equivalenza, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, tra l'attività cinematografica da autorizzare e quella precedentemente esercitata dal profugo in rapporto alla importanza ed alla popolazione del centro, alla capacità ricettiva del locale e alle dimensioni economiche della azienda di esercizio abbandonata nel territorio di origine.

Art. 11.

Spettacoli misti

Ai sensi dell'art. 32 della legge 4 novembre 1965, numero 1213, i criteri di cui agli articoli 2 e 4 si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale cinematografiche da adibire a spettacoli misti.

Art. 12.

Norme procedurali per la presentazione delle domande

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, devono contenere l'indicazione delle norme in base alle quali si richiede l'autorizzazione medesima e devono essere presentate, in duplice copia, su carta legale, tramite le prefetture competenti, al Ministero del turismo e dello spettacolo Direzione generale dello spettacolo, corredate dai seguenti documenti:

a) progetto del locale, in duplice copia — firmato da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale — che deve comprendere la planimetria generale in scala 1 500 con l'indicazione dell'area destinata o occupata dalla sala cinematografica; piante in scala 1 : 100 in cui risultino il numero e la disposizione dei posti, la posizione e la dimensione della cabina di proiezione, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi; sezione longitudinale e trasversale in scala 1 100;

b) relazione tecnico illustrativa, in duplice copia, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;

c) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di nuova costruzione o la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà essere esibito il contratto di fitto del locale nonchè un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;

d) certificato S.I.A.E. sull'andamento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività nella località in esame a seconda trattisi di comune con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti nelle ipotesi previste dal decreto;

e) carta topografica del comune, frazione o località convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con l'indicazione dell'area del costruendo locale e della distanza dal cinema più vicino per le richieste avanzate in riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto. Per le richieste di trasferimento di locali cinematografici già in attività dovrà risultare con precisione l'ubicazione della nuova area rispetto a quella del preesistente locale e del più vicino cinema.

Per le sale per proiezioni a formato ridotto, le cui domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti per i cinema con macchina a formato normale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che non fanno obbligo della cabina di proiezione.

Sia la domanda che i documenti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo devono essere muniti del timbro a data dal quale dovrà risultare il giorno di arrivo alla competente prefettura dei documenti medesimi. Detto ufficio nel trasmettere le domande al Ministero del turismo e dello spettacolo, dovrà fornire tutte le informazioni necessarie, indicando, anche, i cinema esistenti nella località con la precisazione del numero di posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene) compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia stata già concessa l'autorizzazione.

Art. 13.

Cinema ambulanti

Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa planimetria.

Art. 14.

Attuazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data di notificazione agli interessati della autorizzazione e siano condotti a termine entro 18 (diciotto) mesi dalla data di inizio.

Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore. Per analoghi motivi potranno essere concesse proroghe per la ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri 18 mesi. Ulteriori proroghe per l'ultimazione dei lavori potranno essere concesse sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Roma, addì 30 aprile 1968

Il Ministro: CORONA

(4343)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1968.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 7384 in data 28 febbraio 1968, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di un punto in aumento a decorrere dal 1° febbraio 1968;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 16 marzo 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967 e 1° dicembre 1967, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1968, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia o pulizia, o soltanto di vigilanza o custodia, od ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione od altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri . . . . L. 15,24
Addetti alle pulizie . . . . » 14,30

2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri . . . . L. 13,10
Addetti alle pulizie . . . . » 12,30

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1968

Il Ministro: BOSCO

(4486)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « V Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche - Tecnhotel » in Genova.

L'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova ha comunicato, con nota dell'8 aprile 1968, n. 5949, che la « V Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche - Tecnhotel » avrà luogo in Genova dal 9 al 19 novembre p.v. anzichè dal 16 al 26 novembre p.v., come precedentemente programmato.

(4410)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Mirandola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4593)

Autorizzazione al comune di Civitella Roveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Civitella Roveto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4594)

Autorizzazione al comune di Fagnano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Fagnano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.160.820, per la copertura del disavanzo economico 1967, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4595)

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Milazzo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4596)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Nocera Inferiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 302.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4597)

Autorizzazione al comune di Santa Maria di Licodia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Santa Maria di Licodia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.837.208, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4598)

Autorizzazione al comune di Venafro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Venafro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.181.741, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4599)

Autorizzazione al comune di Biccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Biccari (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.800.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4600)

Autorizzazione al comune di Laconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Laconi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4601)

Autorizzazione al comune di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Mileto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.843.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4602)

Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Montereale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.423.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4603)

Autorizzazione al comune di Noragugume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Noragugume (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4604)

Autorizzazione al comune di Orsara di Puglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Orsara di Puglie (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.614.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4605)

Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Poggio Imperiale (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.808.589, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4606)

Autorizzazione al comune di Poggio Picenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Poggio Picenze (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.263.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4607)

Autorizzazione al comune di San Benedetto in Perillis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di San Benedetto in Perillis (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.216.511, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4608)

Autorizzazione al comune di Sante Marie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Sante Marie (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.056.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4609)

Autorizzazione al comune di Stornara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Stornara (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.913.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4610)

Autorizzazione al comune di Taviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Taviano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.345.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4611)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20291 mod. 25-A — Data: 10 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Rappresentante l'ufficio riscontro della Corte dei conti — Intestazione: Banca nazionale del lavoro, via Bissolati n. 2 - Roma — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1.120.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 aprile 1968

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(4080)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo scorso, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 37, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Meoli Gerardo in data 21 marzo 1966 avverso la determinazione ministeriale contenuta nel foglio numero 70524 del 29 aprile 1965 con cui è stato confermato il provvedimento della Direzione provinciale del tesoro di Napoli relativo alla dichiararata prescrizione delle rate di pensione maturatesi dal 9 aprile 1949 al 24 marzo 1958.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1968, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 341, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 27 aprile 1966 dalla sig.na Graziella Calandra avverso il provvedimento di licenziamento disposto nei suoi confronti dal Banco di Sicilia o eventualmente dal Banco di Sicilia - Fondazione Mormino.

(4421)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « C. Rinaldini » di Ancona, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Ancona n. 3689 del 6 febbraio 1968, il preside del liceo ginnasio statale « C. Rinaldini » di Ancona, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla signora Favali Giuseppina vedova Russi la somma di L. 200.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Signora Favalli Giuseppina ved. Russi ».

(4347)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 20 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1968, registro n. 29, foglio n. 292, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il ricorso straordinario, prodotto, in data 28 dicembre 1966, dal sac. Nicola Mucci, avverso il rifiuto del riconoscimento legale da parte del Ministero della pubblica istruzione della prima classe dell'istituto magistrale istituita presso l'istituto « Sacro Cuore » di Frattamaggiore (Napoli), è respinto.

(4558)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina delle commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1968, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Ritenuto che occorre ora nominare le commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette Corti di appello;

Visti l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e l'articolo 1 n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254.

Viste le lettere con le quali i presidenti delle Corti di appello sopraindicate — sentiti i locali ordini forensi — hanno designato, per la composizione delle commissioni esaminatrici, avvocati aventi un'anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni, ai sensi del citato art. 1 n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le commissioni per gli esami di procuratore sono costituite come appresso:

1) CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Presidente effettivo:

Mazza dott. Alberto, presidente di sezione della Corte di appello di Ancona.

Componenti effettivi:

Gugliormella dott. Arrigo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona;
Migliazza prof. Alessandro, dell'Università degli studi di Urbino;
Bartolini avv. Mario, del Foro di Ancona;
Ascoli avv. Clemente, del Foro di Ancona.

Presidente supplente:

Menicucci dott. Glauco, consigliere della Corte di appello di Ancona.

Componenti supplenti:

Savina dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona;
Romagnoli prof. Umberto, dell'Università degli studi di Urbino;
Stecconi avv. Riccardo, del Foro di Ancona;
Novelli avv. Marcello, del Foro di Ancona.

2) CORTE DI APPELLO DI BARI

Presidente effettivo:

De Giacomo dott. Cesare, presidente di sezione della Corte di appello di Bari.

Componenti effettivi:

Campolongo dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bari;
Donadio prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Bari;
Catalano avv. Francesco, del Foro di Bari;
Barile avv. Antonio, del Foro di Bari.

Presidente supplente:

Sammartano dott. Giovanni, consigliere della Corte di appello di Bari.

Componenti supplenti:

Cecere dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bari;
Giocoli Nacci prof. Paolo, dell'Università degli studi di Bari;
Laforgia avv. Pietro, del Foro di Bari;
Stella avv. Salvatore, del Foro di Bari.

3) CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Presidente effettivo:

de Robertis dott. Corrado, presidente di sezione della Corte di appello di Bologna.

Componenti effettivi:

Dardani dott. Ernesto, avvocato generale presso la Corte di appello di Bologna;
Bricola prof. Franco Nicola Alessandro, della Università degli studi di Bologna;
Minelli avv. Federico, del Foro di Bologna;
Barbieri avv. Giorgio, del Foro di Bologna.

Presidente supplente:

de Vito Piscicelli dott. Mario, consigliere della Corte di appello di Bologna.

Componenti supplenti:

Morfino dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna;
Galgano prof. Francesco, dell'Università degli studi di Bologna;
Angeli avv. Piera, del Foro di Bologna;
Ballarini avv. Piero, del Foro di Bologna.

4) CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Presidente effettivo:

Di Giovine dott. Matteo, consigliere di Corte di appello di Brescia.

Componenti effettivi:

Fassio dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia;
Guarneri prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Parma;
Biemmi avv. Pierfranco, del Foro di Brescia;
Chiodi avv. Giovanni, del Foro di Brescia.

Presidente supplente:

Rovelli dott. Roberto, consigliere della Corte di appello di Brescia.

Componenti supplenti:

Maiorana dott. Salvatore, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia;
Ghidini prof. Mario, dell'Università degli studi di Parma;
Giovanardi avv. Enrico, del Foro di Brescia;
Sicilia avv. Perugino, del Foro di Brescia.

5) CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Presidente effettivo:

Angioni dott. Carlo, presidente di sezione della Corte di appello di Cagliari.

Componenti effettivi:

Ciuti dott. Elio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari;
Salis prof. Lino, dell'Università degli studi di Cagliari;
Piras avv. Beniamino, del Foro di Cagliari;
Caredda avv. Vincenzo, del Foro di Cagliari.

Presidente supplente:

Plaisant dott. Antonio, consigliere della Corte di appello di Cagliari.

Componenti supplenti:

Poggiu dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari;
Concas prof. Luigi, dell'Università degli studi di Cagliari;
Massacci avv. Bruno, del Foro di Cagliari;
Anedda avv. Gianfranco, del Foro di Cagliari.

6) CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

Presidente effettivo:

Scarpinato dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Componenti effettivi:

Campo dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta;
Cassarino prof. Sebastiano, dell'Università degli studi di Catania;
Angilella avv. Giuseppe Silvio, del Foro di Caltanissetta;
Russo Parrino avv. Emanuele, del Foro di Caltanissetta.

Presidente supplente:

Friscia dott. Michele, consigliere della Corte di appello di Caltanissetta.

Componenti supplenti:

Auletta dott. Tommaso, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta;
Ragusa Maggiore prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Catania;
Chines avv. Francesco, del Foro di Caltanissetta;
Costa avv. Ugo, del Foro di Caltanissetta.

7) CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Presidente effettivo:

Sciacca dott. Venerando, consigliere della Corte di appello di Catania.

Componenti effettivi:

Politi dott. Litterio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catania;
Siracusano prof. Delfino, dell'Università degli studi di Catania;
Cantone avv. Ettore, del Foro di Catania;
Santuccio avv. Arcangelo, del Foro di Catania.

Presidente supplente:

Ferreri dott. Santi, consigliere della Corte di appello di Catania

Componenti supplenti:

Fortunato dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania;
Condorelli prof. Mario, dell'Università degli studi di Catania;
Vecchio avv. Elio, del Foro di Catania;
Torrisi avv. Orazio, del Foro di Catania.

8) CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Presidente effettivo:

Sacchi dott. Adolfo, presidente di sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Componenti effettivi:

Ammirati dott. Luigi, avvocato generale presso la Corte di appello di Catanzaro;
Casalinuovo prof. avv. Aldo, dell'Università degli studi di Roma, residente a Catanzaro;
Sapia avv. Orlando, del Foro di Catanzaro;
Cantafora avv. Alfredo, del Foro di Catanzaro.

Presidente supplente:

Pettinato dott. Giacinto, consigliere della Corte di appello di Catanzaro.

Componenti supplenti:

Cinque dott. Fabiano, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro;
Gullo avv. prof. Luigi, dell'Università degli studi di Roma, residente a Cosenza;
Casalinuovo avv. Mario, del Foro di Catanzaro;
Torchia avv. Domenico, del Foro di Catanzaro.

9) CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Presidente effettivo:

Cascella dott. Mario, presidente di sezione della Corte di appello di Firenze.

Componenti effettivi:

Mazzanti dott. Manlio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze;
Frosali prof. Alberto Raul, dell'Università degli studi di Firenze;
Taddei-Elmi avv. Giorgio, del Foro di Firenze;
Ricci-Armani avv. Camillo, del Foro di Firenze.

Presidente supplente:

Dibilio dott. Ezio, consigliere della Corte di appello di Firenze.

Componenti supplenti:

Carabba dott. Enzo Filenò, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze;
Puccini prof. Lapo, dell'Università degli studi di Firenze;
Mauro avv. Guido, del Foro di Firenze;
Caramella avv. Alberto, del Foro di Firenze.

10) CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Presidente effettivo:

Callegari dott. Antonio, presidente di sezione della Corte di appello di Genova.

Componenti effettivi:

Gusmano dott. Giuseppe, avvocato generale presso la Corte di appello di Genova;
Amelotti prof. avv. Mario, dell'Università degli studi di Genova;
Elena avv. Nicolò, del Foro di Genova;
Zanicchi avv. Alberto, del Foro di Genova;

Presidente supplente:

Tata dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Genova.

Componenti supplenti:

De Matteis dott. Gaetano, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Genova.
Cuocolo prof. dott. Fausto, dell'Università degli studi di Genova;
Bonavera avv. Giacomo, del Foro di Genova;
Salvo avv. Luigi.

11) CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA

Presidente effettivo:

Sangiorgio dott. Mario, consigliere della Corte di appello de L'Aquila.

Componenti effettivi:

Troise dott. Armando, procuratore della Repubblica presso il tribunale de L'Aquila;
Ambrosini prof. Antonio, dell'Università degli studi di Roma;
Martinez avv. Francesco, del Foro de L'Aquila;
Rainaldi avv. Antonio, del Foro de L'Aquila;

Presidente supplente:

Tatozzi dott. Goffredo, consigliere della Corte di appello de L'Aquila.

Componenti supplenti:

Ferraiuolo dott. Martino, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello de L'Aquila.
Irti prof. Natalino, dell'Università degli studi di Roma, residente in Avezzano;
Cecchini avv. Antonio, del Foro de L'Aquila;
Mariani-Marinucci avv. Elena, del Foro de L'Aquila.

12) CORTE DI APPELLO DI LECCE

Presidente effettivo:

Iuzzolino dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di appello di Lecce.

Componenti effettivi:

Gustapane dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce;
Codacci-Pisanelli prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Bari;
Raeli avv. Salvatore, del Foro di Lecce;
Scuro avv. Giulio, del Foro di Lecce;

Presidente supplente:

Motta dott. Attilio, consigliere della Corte di appello di Lecce.

Componenti supplenti:

Mazzeo dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce.
Pasini prof. Dino, dell'Università degli studi di Lecce.
Amorosi avv. Vincenzo, del Foro di Lecce;
Vernaleone avv. Vincenzo, del Foro di Lecce.

13) CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Presidente effettivo:

Rizzo dott. Francesco, presidente di sezione della Corte di appello di Messina.

Componenti effettivi:

Langher dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Messina;
Panuccio prof. avv. Vincenzo, dell'Università degli studi di Messina;
Scarcella avv. Carmelo, del Foro di Messina;
Cicu avv. Iolanda, del Foro di Messina

Presidente supplente:

Lazzaro dott. Giovanni, consigliere della Corte di appello di Messina.

Componenti supplenti:

Blandaleone dott. Attilio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Messina;
Silvestri dott. Vincenzo, dell'Università degli studi di Messina;
Isaja avv. Francesco, del Foro di Messina;
Cogliandolo avv. Giuseppe, del Foro di Messina.

14) CORTE DI APPELLO DI MILANO

Presidente effettivo:

Alliney dott. Carlo, presidente di sezione della Corte di appello di Milano.

Componenti effettivi:

Consoli dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano;
Pisapia prof. Domenico, dell'Università degli studi di Milano;
Picozzi avv. Antonio, del Foro di Milano;
Almini avv. Martino, del Foro di Milano

Presidente supplente:

Boeri dott. Carlo, consigliere della Corte di appello di Milano.

Componenti supplenti:

Farina dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano;
Liserre prof. Antonio, dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Pandolfi avv. Sergio, del Foro di Milano;
Antonini avv. Sergio, del Foro di Milano.

15) CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Presidente effettivo:

Caristo dott. Ugo, presidente di sezione della Corte di appello di Napoli.

Componenti effettivi:

Capaldo dott. Edoardo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli;
Tesauro prof. Paolo, dell'Università degli studi di Napoli;
Barra Caracciolo avv. Francesco, del Foro di Napoli;
De Maria avv. Giovanni, del Foro di Napoli.

Presidente supplente:

Carbone dott. Pietro, consigliere della Corte di appello di Napoli.

Componenti supplenti:

Soprano dott. Riccardo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli;
Gleijeses avv. prof. Amedeo, dell'Università degli studi di Napoli;
Carucci avv. Renato, del Foro di Napoli;
Chiantera avv. Vito, del Foro di Napoli.

16) CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Presidente effettivo:

Riolo dott. Benedetto, consigliere della Corte di appello di Palermo.

Componenti effettivi:

De Simone dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo;
Pulco prof. Salvatore, dell'Università degli studi di Palermo;
Morello avv. Angelo, del Foro di Palermo;
Berna avv. Alfredo, del Foro di Palermo.

Presidente supplente:

Salvago dott. Pietro, consigliere della Corte di appello di Palermo.

Componenti supplenti:

La Cecla prof. Santi, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo;
Punzi prof. Carmine, dell'Università degli studi di Palermo;
Savagnone avv. Giuseppe, del Foro di Palermo;
Corselli avv. Flavia, del Foro di Palermo.

17) CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Presidente effettivo:

Forlenza dott. Demetrio, presidente di sezione della Corte di appello di Perugia.

Componenti effettivi:

Colacci dott. Aldo Marino, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia;
Branca prof. Giorgio, dell'Università degli studi di Perugia;
Ferrero avv. Ferruccio, del Foro di Perugia;
Guerrieri avv. Eugenio, del Foro di Perugia.

Presidente supplente:

Cernetti dott. Giulio Cesare, consigliere della Corte di appello di Perugia.

Componenti supplenti:

Fornari Gorki dott. Giuseppe, procuratore della Repubblica di Perugia;
Dean prof. Fabio, dell'Università degli studi di Perugia;
Bacicchi avv. Giuseppe, del Foro di Perugia;
Magnini avv. Dante, del Foro di Perugia.

18) CORTE DI APPELLO DI POTENZA

Presidente effettivo:

Foschini dott. Alberto, presidente di sezione della Corte di appello di Potenza.

Componenti effettivi:

Chianelli dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza;
Petroncelli prof. Mario, dell'Università degli studi di Napoli;
Angrisani avv. Francesco, del Foro di Potenza;
Pignatari D'Errico avv. Raffaello, del Foro di Potenza.

Presidente supplente:

Nesti dott. Vittorio, consigliere della Corte di appello di Potenza.

Componenti supplenti:

Troisi dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza;
Bove prof. Lucio, dell'Università degli studi di Napoli;
Costabile avv. Antonio, del Foro di Potenza;
Andretta avv. Antonio, del Foro di Potenza.

19) CORTE DI APPELLO DI ROMA

Presidente effettivo:

Corduas dott. Corrado, presidente di sezione della Corte di appello di Roma.

Componenti effettivi:

Bruno dott. Bruno, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;
Vocino prof. Corrado, dell'Università degli studi di Roma;
Stoppani avv. Antonio, del Foro di Roma;
Battista avv. Vittorio, del Foro di Roma.

Presidente supplente:

Franceschelli dott. Mario, consigliere della Corte di appello di Roma.

Componenti supplenti:

Macrì dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;
Barillaro prof. Domenico, dell'Università degli studi di Roma;
Nati avv. Arturo, del Foro di Roma;
Romano avv. Giuseppe Maria, del Foro di Roma.

20) CORTE DI APPELLO DI TORINO

Presidente effettivo:

Piazzese dott. Antonino, presidente di sezione della Corte di appello di Torino.

Componenti effettivi:

Ribet dott. Aldo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Torino;
Gallo prof. Filippo Carlo, dell'Università degli studi di Torino;
Avonto avv. Giovanni, del Foro di Torino;
Giusiana avv. Enrico, del Foro di Torino.

Presidente supplente:

Calvelli dott. Domenico, presidente di sezione della Corte di appello di Torino.

Componenti supplenti:
Riccardi dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Torino;
Dal Piaz prof. Claudio, dell'Università degli studi di Torino;
Noya avv. Alfredo, del Foro di Torino;
Ottolenghi avv. Massimo, del Foro di Torino.

21) CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Presidente effettivo:
Miele dott. Almerico, presidente della Corte di appello di Trento.
Componenti effettivi:
Zanfei dott. Catullo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trento;
Burdese dott. Alberto, dell'Università degli studi di Padova;
Lorenzi avv. Ezio, del Foro di Trento;
Dolzani avv. Carlo, del Foro di Trento.
Presidente supplente:
Ponzielli dott. Manlio, presidente di sezione della Corte di appello di Trento.
Componenti supplenti:
Agostini dott. Mario, procuratore della Repubblica di Trento;
Molari dott. Alfredo, dell'Università degli studi di Padova;
Armellini avv. Alcide, del Foro di Trento;
Giammarco avv. Serafino, del Foro di Trento.

22) CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Presidente effettivo:
Zumin dott. Eugenio, magistrato di cassazione presso la Corte di appello di Trieste.
Componenti effettivi:
Marsi dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste;
de Ferra prof. Giampaolo, dell'Università degli studi di Trieste;
Schlechter avv. Edoardo, del Foro di Trieste;
Lantschner avv. Giorgio, del Foro di Trieste.
Presidente supplente:
Malacrea dott. Giuliano, consigliere della Corte di appello di Trieste.
Componenti supplenti:
Mayer dott. Alberto, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste;
Camber prof. Riccardo, dell'Università degli studi di Trieste;
Codelli avv. Ottavio, del Foro di Trieste;
Girometta avv. Romano, del Foro di Trieste.

23) CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

Presidente effettivo:
Di Oreste dott. Luigi, presidente di sezione della Corte di appello di Venezia.
Componenti effettivi:
La Monaca dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia;
Carraro prof. Luigi, dell'Università degli studi di Padova;
Sorgato avv. Arturo, del Foro di Venezia;
Andrich avv. Pietro, del Foro di Venezia.
Presidente supplente:
Ruberto dott. Ambrogio, consigliere della Corte di appello di Venezia.
Componenti supplenti:
Carnesecchi dott. Ferdinando, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia;
Zuccalà prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Padova;
Artale avv. Gaetano, del Foro di Venezia;
Fontana avv. Eros, del Foro di Venezia.

La spesa presunta per l'esercizio finanziario 1968, che graverà sul cap. 1051, art. 3, è di L. 3.500.000 e sull'art. 8 dello stesso capitolo di L. 1.500.000.

Roma, addì 8 marzo 1968

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1968
Registro n. 13 Grazia e giustizia, foglio n. 59

(4422)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli e colloquio al posto di assistente alla cattedra di « figura disegnata » nel liceo artistico di Torino

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che disciplina l'accesso ai ruoli degli assistenti alle cattedre di materie artistiche nei licei artistici;
Visto l'art. 5 della legge 6 luglio 1912, n. 734, che disciplina i requisiti di ammissione ai concorsi per i ruoli dei docenti negli istituti di istruzione artistica;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 30 aprile 1963, con cui sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistenti nei licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli e colloquio al posto di assistente alla cattedra di figura disegnata nel liceo artistico di Torino di cui è titolare il prof. Ermanno Politi.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) godimento dei diritti politici;
3) età non inferiore a 21 e non superiore a 40 anni. I casi previsti dalla legge per l'elevazione del limite massimo di età sono indicati nell'allegato A;
4) buona condotta;
5) idoneità fisica all'insegnamento, che il Ministero ha facoltà di accertare nei confronti del vincitore mediante visita sanitaria di controllo;
6) possesso della licenza da scuola d'arte o di altro titolo di istruzione secondaria di primo grado o superiore.

Non possono partecipare al concorso:
a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro chesono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica amministrazione;
c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione, su carta da bollo da L. 400, vanno indirizzate al liceo artistico di Torino e devono essere redatte in conformità dell'unito modello allegato *B*).
Alle domande devono essere allegati i titoli di merito che i candidati intendono produrre ai fini della valutazione ai sensi del successivo art. 5 nonchè un elenco dei medesimi, in triplice copia, firmato dal candidato.
Le domande di ammissione, corredate dai titoli di merito e dall'elenco, devono pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*
Scaduto il termine di presentazione non sono accolte nuove domande né accettati nuovi titoli di merito né consentite loro integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni.
Non è ammesso riferimento a titoli presentati a qualsivoglia ufficio, compreso il liceo artistico di Torino per eventuali precedenti concorsi.

Art. 4.

La commissione giudicatrice è composta a norma dell'articolo 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.
All'inizio dei lavori la commissione accerta che non vi siano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado dei membri fra di loro ovvero con i candidati. Accerta inoltre che fra membri e candidati non vi siano rapporti che creino obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.

Art. 5.

Prima di esaminare i titoli la commissione determina la relativa tabella di valutazione contenente: il punteggio massi-

mo attribuibile all'insieme dei titoli e quello attribuibile al colloquio; il punteggio attribuibile a ciascun titolo in misura fissa o, dove ciò non sia possibile, quello massimo discrezionale; il punteggio minimo per l'insieme dei titoli ai fini della ammissione al colloquio e quello per il superamento del colloquio; il punteggio minimo per i titoli e colloquio ai fini della possibilità dell'immissione nella terna.

I punteggi massimi per l'insieme dei titoli e per il colloquio devono essere equamente bilanciati. Il punteggio previsto per ciascun titolo deve essere tale da non determinare esso solo l'ammissione al colloquio, la quale invece deve risultare dal possesso di titoli di vario genere. Parimenti il punteggio minimo per l'eventuale immissione nella terna deve essere opportunamente maggiore della semplice somma dei minimi per l'ammissione al colloquio e per il relativo superamento.

La tabella di valtuazione di cui al primp comma del presente articolo è subito affissa con l'indicazione della data di affissione all'albo del liceo artistico fino alla scadenza del termine indicato dal primo comma del successivo art. 8.

E' estratta a sorte la lettera da cui ha inizio, seguendo l'ordine alfabetico dei candidati, tanto l'esame dei titoli che il colloquio.

Nei verbali va indicato ogni singolo titolo prodotto dal candidato e il punteggio ad esso attribuito. Per la sola produzione artistica, che la commissione valuta nel complesso con punteggio unico, può farsi riferimento all'elenco prodotto dal candidato ai sensi dell'art. 3, comma 2°, allegandone una copia ai verbali. Va altresì precisato nei verbali da quali commissari provengono i punti attribuiti ai titoli in misura non fissa ma discrezionale.

Art. 6.

Il colloquio, che deve accertare l'attitudine didattica dei candidati, verte sul programma annesso al presente decreto (allegato *C*).

Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, i candidati vengono avvertiti, con un anticipo di almeno venti giorni, dal segretario della commissione giudicatrice, del giorno, dell'ora e del luogo in cui devono sostenere il colloquio. Con lo stesso avviso vengono informati della votazione riportata per ciascun titolo ai sensi della tabella prevista dall'art. 5.

Nei verbali la commissione precisa l'argomento del colloquio sostenuto dai singoli candidati e il voto ad essi attribuito da ciascun commissario.

Al termine di ogni seduta dedicata ai colloqui la commissione provvede all'affissione dell'elenco dei candidati esaminati nella stessa seduta, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati per l'insieme dei titoli e per il colloquio.

Art. 7.

La commissione conclude i propri lavori indicando i tre concorrenti meglio valutati fra coloro che hanno conseguito il punteggio minimo complessivo per l'immissione nella terna. La terna dei nomi è disposta in ordine alfabetico, con l'indicazione dei voti attribuiti a ciascuno per l'insieme dei titoli e per il colloquio.

La relazione dei lavori svolti riporta, oltre la terna suddetta, l'elenco alfabetico di tutti i candidati esaminati, con la indicazione dei voti attribuiti a ciascuno per l'insieme dei titoli e per il colloquio.

Art. 8.

La terna di cui al primo comma dell'art. 7 viene subito affissa con l'indicazione della data di affissione per 15 giorni all'albo del liceo artistico.

Durante l'affissione e nei 15 giorni successivi è data facoltà ai candidati di far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie eventuali rilievi in ordine alla regolarità dei lavori svolti. Della concessione di tale facoltà è fatta menzione in calce all'avviso relativo alla terna.

Art. 9.

Non appena chiusi i lavori della commissione giudicatrice, il segretario invia al Ministero Ufficio concorsi scuole medie tutti i verbali, copia della tabella affissa ai sensi del 3° comma dell'art. 5, le minute delle lettere raccomandate di convocazione dei candidati al colloquio con le relative ricevute di ritorno, copia degli elenchi dei candidati affissi al termine delle sedute dedicate ai colloqui; la relazione dei lavori svolti, copia dell'avviso relativo alla terna affisso ai sensi dell'art. 8.

Decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 8 il Ministero, riscontrata la regolarità degli atti del concorso li approva. Un estratto della relazione viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Dopo l'approvazione degli atti del concorso, il Ministero - Ispettorato per l'educazione artistica invita il professore titolare della cattedra per cui si concorre a designare l'idoneo ternato da nominare. La nomina viene disposta previo accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, secondo la documentazione che il vincitore è tenuto a produrre, attenendosi a quanto previsto dall'allegato *D*, nel termine di trenta giorni dall'apposito invito dell'ispettorato anzidetto.

Art. 11.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati sono trattenuti presso il liceo artistico per sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di cui all'art. 9. Scaduti i sei mesi il liceo, prima di procedere alla restituzione, deve chiedere l'autorizzazione al Ministero Ufficio concorsi scuole medie.

Fatta eccezione per il vincitore, gli altri candidati possono ritirare titoli e documenti anche prima della predetta scadenza se dichiarano di non avere eccezioni da sollevare in ordine alla regolarità del concorso. Analoga facoltà spetta ai due ternati, non prima però che il vincitore sia stato nominato.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1968

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1968
Registro n. 12, *foglio n.* 342.

ALLEGATO *A*

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di età di anni 40 è elevato nelle seguenti misure:

a) di un periodo pari all'insegnamento quale supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti statali di istruzione artistica o quale titolare in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) di 5 anni per i combattenti e categorie equiparate;

c) di 2 anni per i coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione e di 1 anno per ogni figlio vivente alla data della medesima. Tali elevazioni si cumulano con quelle previste dalle altre lettere purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

d) del periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti da leggi razziali;

e) a 45 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione eventualmente spettante;

f) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, rispettivamente nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

g) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, per gli invalidi di servizio, per gli invalidi civili, per gli invalidi del lavoro, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro e per le categorie equiparate.

Non godono dell'elevazione gli invalidi ascritti alle categorie di pensione escluse dal beneficio ai sensi della legislazione vigente.

Si prescinde dal limite di età nei confronti dei seguenti candidati:

h) impiegati civili statali di ruolo;

i) sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del 13 maggio 1947, n 500 e settembre 1947,

n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

l) ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi suddetti.

ALLEGATO *B*

Modello della domanda di ammissione
(carta da bollo da L. 400)

Al Liceo di — TORINO

Il sottoscritto . . . nato il
a . . (prov. .) chiede di essere ammesso al concorso al posto di assistente alla cattedra di figura disegnata di cui è titolare il prof. Ermanno Politi.

Il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
di possedere i requisiti dell'età stabiliti dal bando (1);
di non avere riportato condanne penali (2);
di essere fornito del seguente titolo di studio
di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 2 del bando.

Data . . . . .

Firma . . . . . (3)

Indirizzo . . . . (4)

1) Nel caso che il candidato abbia più di 40 anni, deve indicare il motivo di elevazione del limite di età, posseduto ai sensi dell'allegato *A*.

2) Oppure specificare le eventuali condanne penali riportate nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

3) La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'autenticazione del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

4) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità se l'indirizzo è inesatto o non viene data tempestiva notizia di cambiamento del medesimo.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale della disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione sui principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere la capacità di lettura e di interpretazione figurativa dei disegni dei grandi maestri e dare prova di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo. Potrà essere invitato, inoltre, ad esporre criteri ai quali intenderebbe attenersi nell'insegnamento del disegno di figura nelle diverse classi del liceo artistico.

ALLEGATO *D*

Documentazione dei requisiti di ammissione

Il possesso dei requisiti di ammissione è accertato dai seguenti documenti:

a) originale o copia autentica in bollo del titolo di studio;

b) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

c) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione.

Il certificato deve altresì indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato allo insegnamento o riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei colleghi di lavoro e degli alunni;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di Stato civile del comune di origine;

e) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Il candidato che abbia titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dall'allegato *A* deve produrre i relativi documenti;

f) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;

g) certificato di ottemperanza agli obblighi militari, rilasciato in bollo dalla competente autorità militare o civile.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento della loro produzione.

Il candidato che sia già dipendente statale di ruolo deve produrre i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *c*) nonchè una copia integrale in bollo dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

(3615)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina delle commissioni esaminatrici del pubblico concorso per esami (prove pratiche) a complessivi mille posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1967, n. 18912, registrato alla Corte dei conti addì 15 dicembre 1967, registro n. 52, Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 3, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami (prove pratiche) a complessivi mille posti di manovale in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati per i compartimenti sotto indicati:

Delibera:

Le commissioni esaminatrici Compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, sono composte come segue:

Compartimento di Torino

Ravazzola dott. ing. Francesco, ispettore principale, presidente;
Scapino Renato, revisore capo, membro;
Barosio Giuseppe, capo tecnico principale, membro;
Valpreda geom. Angelo, segretario capo, segretario.

Compartimento di Milano

Della Bella dott. Enrico, ispettore principale, presid.
Mocchi Angelo, segretario superiore, membro;
Sarti Adello, revisore capo, membro;
Ceci Domenico, coadiutore capo, segretario.

Compartimento di Verona

Franchi dott. Franco, ispettore principale, presidente;
Falezza Orlando, revisore capo, membro;
Pol Cesare, capo stazione principale, membro;
Ghilotti Ernesto, segretario capo, segretario;
Calà Salvatore, interprete principale, membro aggiunto per la lingua tedesca.

Compartimento di Venezia

Campanile dott. Alberto, ispettore principale, presidente;
Soranzo Mariano, revisore capo, membro;
Rizzi Dionisio, capo stazione principale a. r., membro;
Varola Sergio, coadiutore capo, segretario.

Compartimento di Trieste

Daboni dott. Alessandro, ispettore principale, presidente;
Borri dott. Tullio, revisore capo, membro;
Bergo Alfredo, revisore capo, membro;
Cortesi Graziano, segretario capo, segretario.

Compartimento di Genova

Foscarin dott. ing. Luciano, ispettore principale, presidente;
Fabrini Duilio, revisore superiore, membro;
Gentile geom. Giuliano, segretario capo, membro;
Bonissone rag. Roberto, segretario capo, segretario.

Compartimento di Bologna

Faccioli dott. ing. Giorgio, ispettore capo, presidente;
Landuzzi Giorgio, ispettore prima classe, membro;
Scaramagli Augusto, segretario superiore, membro;
Calderisi Gaetano, segretario capo, segretario.

Compartimento di Firenze

Spagnolo dott. Marcellino, ispettore principale, presidente;
Pacini rag. Asclepiade, segretario superiore, membro;
Staccioli Vezio, coadiutore capo, membro;
Massai Emilio, segretario capo, segretario.

Compartimento di Ancona

Franchini Alfredo, ispettore principale, presidente;
Ciasca rag. Mario, revisore superiore, membro;
Matarazzo rag. Gabriele, revisore capo, membro;
Civitarese Arturo, coadiutore capo, segretario.

Compartimento di Roma

Ceccarini dott. Ezio, ispettore principale, presidente;
Grimaldi p. i. Valfrido, revisore superiore prima classe, membro;
Marinelli Fulvio, segretario superiore prima classe, membro;
Malservigi Alberto, coadiutore capo, segretario.

Compartimento di Napoli

Destino dott. Andrea, ispettore principale, presidente;
Gomez Francesco, revisore capo, membro;
Miglietti Matteo, segretario capo, membro;
La Rosa Roberto, coadiutore capo, segretario.

Compartimento di Bari

Garofalo dott Raffaele, ispettore principale, presidente;
Inguscio dott. Italo, ispettore prima classe, membro;
Albanese geom. Angelo, revisore superiore, membro;
Pugliese Pietro, coadiutore capo, segretario.

Compartimento di Reggio Calabria

Montella dott. Luigi, ispettore principale, presidente;
Puliafito Leonida, segretario capo, membro;
Buccafurri Umberto, capo stazione superiore a. r., membro;
Floccari Pasquale, segretario principale, segretario.

Compartimento di Palermo

Volpe dott. ing. Vincenzo, ispettore capo, presidente;
Coniglio dott. Guido, segretario capo, membro;
Viccica dott. Luigi, revisore capo, membro;
Sardina Carmelo, segretario capo, segretario.

Compartimento di Cagliari

Mazzone dott. ing. Romano, ispettore principale, presidente;
Castelli Enrico, revisore superiore, membro;
Loddo Giovanni, capo stazione superiore, membro;
Dalmas Umberto, segretario principale, segretario.

Roma, 6 maggio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(4552)

MINISTERO DELLA DIFESA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il reclutamento, per titoli ed esami, di cento tenenti in s.p. del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 127 Difesa, foglio n. 153, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1968, registro n. 10 Difesa, foglio pers. mil. n. 294, con il quale il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso sopra menzionato è stato prorogato al 20 aprile 1968;

Considerato che le prove di esame del concorso per la nomina nei ruoli del servizio permanente di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiale medici, indetto col citato decreto ministeriale 21 ottobre 1967, non sono state ancora fissate;

Tenuto conto del fatto che il numero delle documentate domande presentate per l'ammissione al concorso stesso è deficitario rispetto al numero dei posti messi a concorso e che gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo hanno avuto luogo in epoca successiva a quella in cui normalmente si effettua la sessione di detti esami;

Ravvisata pertanto l'opportunità che il termine di scadenza per la presentazione delle documentate domande venga riaperto nell'interesse dell'Amministrazione per consentire una maggiore affluenza di candidati ai fini di una migliore selezione;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici - indetto con decreto ministeriale 21 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 22 dicembre 1967, è riaperto fino al 20 maggio 1968.

Art. 2.

Resta ferma ogni altra disposizione del citato bando di concorso che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1968
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 230

(4802)

CORTE DEI CONTI

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1967, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 3 maggio 1967, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto, e quello in data 20 novembre 1967, con il quale

il consigliere della Corte di cassazione dott. Francesco Mazzacane è stato nominato membro della commissione medesima in sostituzione del consigliere della Corte di cassazione dottor Francesco Saya;

Considerato che alcuni candidati al concorso in parola hanno fatto richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese e tedesco) prevista dal programma di esami;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare la commissione esaminatrice con la nomina di tre docenti per le lingue medesime;

Vista la lettera di designazione del Ministero della pubblica istruzione in data 23 marzo 1968, n. 5344;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 24 gennaio 1967, è integrata, per lo svolgimento delle prove orali, come segue:

Casella prof.ssa Giovanna nata Bedoni, per la lingua tedesca;

Giacopino prof. Stefano, per la lingua francese;

Tavernini Fabbroncino prof.ssa Giulia, per la lingua inglese.

Spetta ai sopraindicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 19 aprile 1968

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1968,
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 205

(4437)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3544 in data 18 giugno 1966, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 1437 in data 28 marzo 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Bosio; Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (Consorzio); Garbagna-Casasco-Avolasca (Consorzio); Pareto; Ponzone-Cavatore (Consorzio); Rosignano Monf., hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Perasso Sebastiano: Rosignano Monf.;
2) De Santolo Gianpiero: Garbagna-Casasco-Avolasca (Consorzio);
3) De Matteis Vincenzo: Bosio;
4) Ghiglione Pietro: Ponzone-Cavatore (Consorzio);
5) Gibelli Gino: Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (Consorzio);
6) Leonarduzzi Della Chiave Mario: Pareto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 29 aprile 1968

(4425) *Il medico provinciale*: SIRCANA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1965;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto prefettizio 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso specificato in premessa, dichiarati idonei:

1. Medaglini Raffaello	punti	62,86
2. Romanelli Giancarlo	»	56,04
3. Putortì Francesco	»	55,00
4. Pieri Alfio	»	52,83
5. Tronconi Francesco	»	51,60
6. Ciatti Sergio	»	51,56
7. Guazzi Benito	»	50,39
8. Galgani Galileo	»	50,05
9. Caroli Antonio	»	48,50
10. Modugno Gaetano	»	45,16

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi di quest'Ufficio, della prefettura di Siena e dei comuni interessati.

Siena, addì 18 aprile 1968

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 14439 in data 18 aprile 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacati in provincia di Siena al 30 novembre 1965;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati medici sono dichiarati vincitori del concorso specificato in premessa, per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Medaglini Raffaello, Monteroni d'Arbia (condotta Ville di Corsano);
2) Romanelli Giancarlo, Castiglione d'Orcia (capoluogo);
3) Putortì Francesco, Casole d'Elsa (condotta Monteguidi);
4) Pieri Alfio, Piancastagnaio (condotta Saragiolo);
5) Tronconi Francesco, Monticiano (condotta S. Lorenzo a Merse).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicata, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio della prefettura di Siena e dei comuni interessati.

Siena, addì 18 aprile 1968

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(4295)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto e ad un posto di veterinario comunale aggiunto vacanti nella provincia di Siena.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a tre posti di veterinario condotto ed un posto di veterinario comunale aggiunto vacanti in provincia di Siena, bandito con decreto n. 2466 del 7 agosto 1968;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso specificato in premessa, dichiarati idonei:

1. Cappelletti Giancarlo	punti	71,377
2. Neri Egizio	»	70,367
3. Del Pozzo Gabrio	»	67,047
4. Tacconi Rio	»	66,770
5. Pellegrino Lucio	»	66,206
6. Emiliozzi Mauro	»	64,960
7. Atzeni Giuseppe	»	61,416
8. Canneto Amneris	»	61,316
9. Masucci Carmine	punti	55,163
10. Favero Gabriele	»	51,120
11. Tubino Cesare	»	50,000
12. Sebastiani Gerolamo	»	49,500
13. Pepponi Enzo	»	49,000
14. Salvi Giovanni	»	48,500
15. Perazzi Mario	»	47,630
16. Santarelli Evaristo	»	47,600
17. Bolognesi Paolo	»	47,590
18. Vivani Manlio	»	47,100
19. Morandi Luigi	»	47,000
20. Ciri Innocenzo	»	46,500

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi agli albi di questo ufficio e dei comuni interessati.

Siena, addì 26 aprile 1968

Il veterinario provinciale: TASSELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4140 in data 26 aprile 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto ed un posto di veterinario comunale aggiunto vacanti in provincia di Siena, anno 1967;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario condotto addetto ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso specificato in premessa per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1. Cappelletti Giancarlo: Siena;
2. Neri Egizio: Montepulciano;
3. Tacconi Rio: Poggibonsi;
4. Emiliozzi Mauro: Radicofani.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio e dei comuni interessati.

Siena, addì 26 aprile 1968

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(4372)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.